

COPIA

COMUNE DI BUGGIANOPROVINCIA DI PISTOIA

Codice Ente 047003

DELIBERAZIONE N. 12

Data: 30/04/2013

**ESTRATTO DAI REGISTRI DEI VERBALI DELLE
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE****OGGETTO : ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO
2013 - APPROVAZIONE.**

L'anno DUEMILATREDICI il giorno TRENTA del mese di Aprile alle ore 21,30 nella sala consiliare del Comune di Buggiano, con sede in P.za Matteotti 1, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

Al punto n. 3BIS dell'ordine del giorno risultano presenti i seguenti Sindaco e consiglieri:

DANIELE BETTARINI	SINDACO	SI
ANDREA TADDEI	CONSIGLIERE	NO
DELLA VALLE VINCENZO R.	CONSIGLIERE	SI
PASQUALINI PIERO	CONSIGLIERE	SI
MAZZONCINI CLAUDIO	CONSIGLIERE	SI
GHELLI FABRIZIO	CONSIGLIERE	SI
PELLEGRINI VALERIO	CONSIGLIERE	SI
DI PAOLO MICHELE	CONSIGLIERE	SI
GORI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	SI
NERI MASSIMO	CONSIGLIERE	SI
PAPA BENEDETTA	CONSIGLIERE	SI
GIACOMELLI GIONATA M.	CONSIGLIERE	SI
BONELLI FABRIZIO	CONSIGLIERE	SI
ZEI LETIZIA	CONSIGLIERE	NO
GRIFO' GIACOMO	CONSIGLIERE	NO
MICHELOTTI GUIDO	CONSIGLIERE	NO
LOTTI LUCA	CONSIGLIERE	SI

Totale presenti: 13

Totale assenti: 4

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.SSA FRANCESCA GRABAU il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.MICHELE DI PAOLO, Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i sigg. DELLA VALLE VINCENZO ROLANDO - PELLEGRINI VALERIO - LOTTI LUCA.

Delibera N. 12 in data 30/04/2013

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2013 - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Consigliere assessore Massimo Neri, che illustra l'argomento dando lettura di un proprio documento (allegato "Punto 3bis – aliquote e detrazioni imu anno 2013 – 30/04/2013 – NERI") e prosegue nel proprio intervento (omissis **PER INTERVENTO VEDI VERBALE**);

UDITI gli altri interventi (interventi omissis **PER INTERVENTI VEDI VERBALE**)

UDITO il Consigliere Fabrizio Bonelli, il quale esprime la propria dichiarazione di voto: "pur condividendo le perplessità del Sindaco, il mio voto sarà favorevole auspicando una ulteriore riduzione e poi l'abolizione".

VISTO l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 in tema di anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria, che al comma 1 così recita: "*L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015*";

DATO ATTO:

- che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che "*è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti nel presente provvedimento*", così come modificato dalla conversione in Legge del D.L. n. 16/2012;

- che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a: "*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti....*";

EVIDENZIATO:

- che il comma 169 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- che il comma 13bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, inserito dall'art. 4, Comma 5 del D.L. 16/2012 e successivamente sostituito dall'art. 10, comma 4 del D.L. 35/2013 prevede che : "*A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.* ⁽⁷¹⁾;

RILEVATO:

- che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi compreso l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

CONSIDERATO:

- che all'imposta municipale propria si applica l'aliquota pari allo 0,76%, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del Consiglio Comunale;
- che l'aliquota di base è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali, con deliberazione del Consiglio Comunale;
- che l'aliquota di base è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,1 punti percentuali, con deliberazione del Consiglio Comunale;
- che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4%:
 - a) nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni;
 - b) nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
 - c) nel caso di immobili locati;
- che il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- che il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e/o sanitari a seguito di presenza permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
- che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00;

VISTO il Regolamento comunale sull'Imposto Municipale Propria IMU approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 20/09/2012;

VISTA la deliberazione C.C. n. 52 del 20/09/2012 con la quale sono state approvate le modifiche alle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

VISTO l'art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA' 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a): *"è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011"*,

- lettera f): *"è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 ,primo periodo, del citato articolo 13"*

CONSIDERATO che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. 23/2011, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo D.lgs. 23/2011, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che non è ancora stato quantificato dal Ministero delle Finanze l'ammontare delle ulteriori riduzioni sulle assegnazioni statali del Fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo relativi all'anno 2013;

CONSIDERATO che al momento non può essere ancora definito con certezza il gettito relativo alla nuova tassa "TARES", sostitutiva della TARSU, istituita con l'articolo 14 del D.L. 201/2011 come successivamente modificato;

VISTA la precedente deliberazione C.C. n. 35 del 25/07/2012 con la quale sono state determinate, prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2012, le aliquote e le detrazioni di imposta relative all'IMU per l'anno 2012;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione Comunale apportare delle modifiche alle aliquote approvate con la suddetta deliberazione, in modo da determinare un alleggerimento dell'imposta sugli immobili destinati ad abitazione principale, non aventi caratteristiche "di lusso" e sugli immobili destinati ad esercizi commerciali e/o produttivi, in modo da non gravare su settori già duramente colpiti dalla crisi economica;

RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base delle suddette indicazioni, in modo comunque da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi che si intendono offrire alla collettività, riservandosi la possibilità di eventuali modifiche, nei termini previsti dalla vigente normativa;

VISTO l'art.10, comma 4, del D.L. 08/04/2013 n. 35;

VISTA la proposta predisposta dal responsabile del settore Economico Finanziario, rag. Carlo Cappelli;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

CON voti 12 favorevoli e 1 contrario (Lotti Luca) su 13 presenti e votanti,

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate e approvate:

1) di determinare per l'anno 2013, ai fini dell'imposta municipale propria, le seguenti aliquote:

- **per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale** del soggetto passivo e relative pertinenze; assimilazione per gli anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di presenza permanente, e per i cittadini italiani residenti all'estero a condizione che tali immobili non risultino locati. Aliquote differenziate per categoria catastale delle unità immobiliari:
 - 4,9 per mille per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2 "abitazioni di tipo civile"; A/3 "abitazioni di tipo economico"; A/4 "abitazioni di tipo popolare"; A/5 "abitazioni di tipo ultrapopolare"; A/6 "abitazioni di tipo rurale";
 - 6,0 per mille per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 "abitazioni di tipo signorile"; A/7 "abitazioni in villini"; A/8 "abitazioni in ville"; A/9 "Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici";
- 2,00 per mille **per i fabbricati rurali ad uso strumentale** (di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/94);
- 7.60 per mille **per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso / comodato gratuito a parente in linea retta di primo e secondo grado in senso ascendente e discendente**, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, e vi abbia effettiva dimora. A tal fine occorre produrre all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione. Le autocertificazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU. Il contribuente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della condizione. L'Ufficio tributi si riserva di effettuare controlli per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;
- 8,60 per mille **per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo, dalla dichiarazione di agibilità, non superiore ai 24 (ventiquattro) mesi retroattivamente dal 1° gennaio dell'anno d'imposta;

- 8,60 per mille per le unità immobiliari classificati nelle categorie catastali C/1 “negozi e botteghe” ; C/3 “laboratori per arti e mestieri” ; D/1 “opifici” ; D/2 “alberghi e pensioni” ; D/3 “teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili” ; D/4 “case di cura e ospedali” ; D/7 “fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale” ; D/8 “fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale” ;
 - 10,60 per mille per le aree edificabili;
 - 10,60 per mille per le abitazioni civili e relative pertinenze sfitte / non occupate da più di 24 mesi retroattivamente dal 1° gennaio dell’anno d’imposta con esclusione di quelle inserite nella fascia con aliquota 8,60 per mille;
 - 10,60 per mille per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale D/5 “istituti di credito, cambio ed assicurazione”;
 - 9,60 per mille per le altre unità immobiliari;
- 2) di non determinare per l’anno 2013 ulteriori detrazioni di imposta per le abitazioni principali rispetto a quelle definite dal comma 10, art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- 3) di dare atto che:
- a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 13 commi 3,4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
 - b) è riservata allo Stato la quota di imposta pari all’importo calcolato applicando alla base imponibile l’aliquota base dello 0,76% per gli immobili classificati nelle categorie catastali D (escluso D10) ai sensi dell’art. 1 comma 380 della l. 228/2012;
 - c) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2013.
- 4) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine del 09/05/2013 ai sensi del comma 13 bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 al fine di permettere il versamento della prima rata dell’imposta con le aliquote come sopra modificate;
- 5) di disporre che il Servizio Tributi del Comune adotti tutte le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate.
- 6) di dare atto che:
- sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012;
 - che il presente provvedimento, contestualmente alla sua affissione all’Albo Pretorio, sarà comunicato ai capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)
 - il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per 15 gg consecutivi e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione (D.Lgs. 267/2000 art. 124 c. 1 e s.m.i. e L. 69/2009 art. 32).
-

20.11.13

NER

Punto 3bis – ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013

La situazione economica generale, sicuramente la più grave dal dopoguerra, ci impone un'ulteriore riflessione sulla pressione finanziaria a carico dei cittadini del nostro Comune, che come ho anticipato in occasione del conto consuntivo è aumentata nel 2012 per effetto dell'applicazione dell'IMU. L'idea di fondo che ci ha sempre caratterizzato è quella di amministrare con il buon senso del "padre di famiglia". La priorità è stata, è e rimarrà quella di un'attenzione particolare al contenimento della pressione fiscale mantenendo, nel contempo, tutti i servizi erogati con una buona qualità a sostegno delle famiglie e dell'aziende. Tutto questo fatto tenendo in regola i conti, rispettando tutti i tetti e le norme imposte dal Governo. In questa ottica l'Amministrazione ha deciso di rimodulare le aliquote IMU per il 2013 con un intervento di riduzione delle stesse, sulla prima casa e sulle attività produttive, in quanto riteniamo questi due settori, la famiglia e le attività produttive e commerciali siano bisognosi di sgravi fiscali prioritari ed urgenti. Quindi le aliquote che varieranno sono :

- **Sulla prima casa**, l'aliquota viene ridotta dal 5,5 per mille al 4,9 per mille, sulle abitazioni catastalmente classificate A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 (*case di tipo civile, economico, popolare, ultrapopolare e rurale*) mentre aumenta dal 5,5 per mille al 6 per mille sulle abitazioni catastalmente classificate A/7, A/8, A/9 che sono abitazioni di lusso (*di tipo signorile, in villini, in ville e castelli*);

- **Sui fabbricati per attività**, l'aliquota viene ridotta dal 9,6 per mille al 8,6 per mille, sugli edifici catastalmente classificati C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/7 e D/8 (*negozi, laboratori, opifici, alberghi, teatri, ospedali, industriali e commerciali*) mentre aumenta da 9,60 per mille al 10,60 per mille sugli edifici catastalmente classificati D/10, D/6 che sono gli istituti di credito e gli impianti sportivi privati.

Questa riduzione di aliquote sulla prima casa e sugli edifici produttivi costerà all'Amministrazione circa € 135.000 (65.000 più 70.000) in termini di minori incassi IMU, (parzialmente coperti dalle maggiorazioni sulle case di lusso e sugli istituti di credito).

Questo ulteriore aiuto alle famiglie ed alle attività rappresenterà uno sforzo ulteriore sul prossimo bilancio, considerando che si aggiungerà agli altri interventi di sostegno che prevediamo di reinserire, in rapporto alle disponibilità di bilancio, come nel 2012 che sono state: contributi sugli affitti per € 56.000, BAT per € 74.000, riduzioni mensa e trasporto scolastico per € 70.000, contributo alle famiglie acqua bene comune per € 100.000.

COMUNE DI BUGGIANO

(PROVINCIA DI PISTOIA)

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Servizio Ragioneria

Proposta di deliberazione n. 2/C.C.

Oggetto: **ALIQUEUTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
"IMU" ANNO 2013.**

*Al Sig. Sindaco
Al Consiglio Comunale
LL.SS.*

Sottopongo alle S.L. quanto segue per i provvedimenti di competenza
dell'Amministrazione.

IL RAGIONIERE COMUNALE

VISTO l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 in tema di anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria, che al comma 1 così recita: *"L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015"*;

DATO ATTO:

- che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che *"è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti nel presente provvedimento"*, così come modificato dalla conversione in Legge del D.L. n. 16/2012;
- che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a: *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e*

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti....”;

EVIDENZIATO:

- che il comma 169 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- che il comma 13bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, inserito dall'art. 4. Comma 5 del D.L. 16/2012 e successivamente sostituito dall'art. 10, comma 4 del D.L. 35/2013 prevede che : “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente. ⁽⁷¹⁾”;

RILEVATO:

- che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi compreso l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

CONSIDERATO:

- che all'imposta municipale propria si applica l'aliquota pari allo 0,76%, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del Consiglio Comunale;
- che l'aliquota di base è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali, con deliberazione del Consiglio Comunale;

- che l'aliquota di base è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, salvo la facoltà per il Comune, di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,1 punti percentuali, con deliberazione del Consiglio Comunale;
- che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4%:
 - a) nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni;
 - b) nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
 - c) nel caso di immobili locati;
- che il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- che il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e/o sanitari a seguito di presenza permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
- che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00;

VISTO il Regolamento comunale sull'Imposto Municipale Propria IMU approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 20/09/2012;

VISTA la deliberazione C.C. n. 52 del 20/09/2012 con la quale sono state approvate le modifiche alle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

VISTO l'art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA' 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a): *"è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011"*,

- lettera f): *“è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”*

CONSIDERATO che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. 23/2011, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo D.lgs. 23/2011, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che non è ancora stato quantificato dal Ministero delle Finanze l'ammontare delle ulteriori riduzioni sulle assegnazioni statali del Fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo relativi all'anno 2013;

CONSIDERATO che al momento non può essere ancora definito con certezza il gettito relativo alla nuova tassa “TARES” , sostitutiva della TARSU, istituita con l'articolo 14 del D.L. 201/2011 come successivamente modificato;

VISTA la precedente deliberazione C.C. n. 35 del 25/07/2012 con la quale sono state determinate, prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2012, le aliquote e le detrazioni di imposta relative all'IMU per l'anno 2012;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione Comunale apportare delle modifiche alle aliquote approvate con la suddetta deliberazione, in modo da determinare un alleggerimento dell'imposta sugli immobili destinati ad abitazione principale, non aventi caratteristiche “di lusso” e sugli immobili destinati ad esercizi commerciali e/o produttivi, in modo da non gravare su settori già duramente colpiti dalla crisi economica;

RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base delle suddette indicazioni, in modo comunque da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi che si intendono offrire alla collettività, riservandosi la possibilità di eventuali modifiche, nei termini previsti dalla vigente normativa;

VISTO l'art. 10, comma 4, del D.L. 08/04/2013 n. 35;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate e approvate:

- 1) di determinare per l'anno 2013, ai fini dell'imposta municipale propria, le seguenti aliquote:
- **per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale** del soggetto passivo e relative pertinenze; assimilazione per gli anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di presenza permanente, e per i cittadini italiani residenti all'estero a condizione che tali immobili non risultino locati. Aliquote differenziate per categoria catastale delle unità immobiliari:
 - 4,9 per mille per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2 "abitazioni di tipo civile" ; A/3 "abitazioni di tipo economico" ; A/4 "abitazioni di tipo popolare" ; A/5 "abitazioni di tipo ultrapopolare" ; A/6 "abitazioni di tipo rurale" ;
 - 6,0 per mille per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 "abitazioni di tipo signorile" ; A/7 "abitazioni in villini" ; A/8 "abitazioni in ville" ; A/9 "Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici";
 - 2,00 per mille **per i fabbricati rurali ad uso strumentale** (di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/94);
 - 7.60 per mille **per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso / comodato gratuito a parente in linea retta di primo e secondo grado in senso ascendente e discendente**, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, e vi abbia effettiva dimora. A tal fine occorre produrre all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione. Le autocertificazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU. Il contribuente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della condizione. L'Ufficio tributi si riserva di effettuare controlli per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;
 - 8,60 per mille **per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo, dalla dichiarazione di agibilità, non superiore ai 24 (ventiquattro) mesi retroattivamente dal 1° gennaio dell'anno d'imposta;
 - 8,60 per mille **per le unità immobiliari classificati nelle categorie catastali C/1 "negozi e botteghe" ; C/3 "laboratori per arti e mestieri" ; D/1 "opifici" ; D/2 "alberghi e pensioni" ; D/3 "teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili" ; D/4 "case di cura e ospedali" ; D/7 "fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale" ; D/8 "fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale" ;**
 - 10,60 per mille **per le aree edificabili;**
 - 10,60 per mille **per le abitazioni civili e relative pertinenze sfitte / non occupate da più di 24 mesi retroattivamente dal 1° gennaio dell'anno d'imposta con esclusione di quelle inserite nella fascia con aliquota 8,60 per mille;**

- 10,60 per mille **per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale D/5** “istituti di credito, cambio ed assicurazione”;
 - 9,60 per mille **per le altre unità immobiliari**;
- 2) di non determinare per l'anno 2013 ulteriori detrazioni di imposta per le abitazioni principali rispetto a quelle definite dal comma 10, art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;
 - 3) di dare atto che:
 - a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3,4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
 - b) è riservata allo Stato la quota di imposta pari all'importo calcolato applicando alla base imponibile l'aliquota base dello 0,76% per gli immobili classificati nelle categorie catastali D (escluso D10) ai sensi dell'art. 1 comma 380 della l. 228/2012;
 - c) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2013.
 - 4) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine del 09/05/2013 ai sensi del comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 al fine di permettere il versamento della prima rata dell'imposta con le aliquote come sopra modificate;
 - 5) di disporre che il Servizio Tributi del Comune adotti tutte le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate.

Buggiano, lì 28/04/2013



Il Responsabile del Settore
(Rag. Carlo Cappelli)

Letto approvato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE
MICHELE DI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FRANCESCA GRABAU

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

[X] - è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:

[X] all'albo pretorio on-line (art. 32 L. 69/2009 e art. 124, c.1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL);

[X] - è stata contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo (art. 125 D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL.)

Addì, 07/05/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO NELLA PARTE ESTRATTA
DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI.

Addì, 07/05/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Reg. pubblicazioni

Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line (art. 32 L. 69/2009 e art. 124, c.1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL), per quindici giorni consecutivi dal 07/05/2013 al 22/05/2013

Addì, _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/06/2013 (*decorsi 10 gg dall'ultimo di pubblicazione – art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Addì, _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO